Determina SUAPE n° 110 del 23/10/2020

All'impresa **Bonfiglio Vincenzo**
Via Rismondo n. 36
91022 Castelvetrano (TP)

OGGETTO: Provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. - art.19, comma 3. L.241/90 e s.m.i.-

Il Responsabile del SUAPE

Vista la SCIA telematica presentata al protocollo SUAP al n. 4528/SUPRO in data 28.02.2019 dal sig. Bonfiglio Vincenzo, nato [redacted] in qualità di titolare dell'impresa omonima, per l'avvio dell'attività di notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art.6 del reg. CE 852/2004 *(produzione primaria)* con sede attività in via Rismondo;
Visto che dall'istruttoria del procedimento di controllo avviato sulla base della SCIA presentata è stata rilevata la carenza dei sottoelencati requisiti e presupposti richiesti per lo svolgimento della sopraccitata attività:

- Copia fascicolo aziendale AGEA;
- Dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia, ex art. 46 del DPR 445/2000, con codice fiscale di tutti i componenti relativo ai soggetti individuati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, estesa ai familiari conviventi di maggiore età;
- Copia di bollettino a dimostrazione del pagamento dei Diritti di Segreteria e di Istruttoria per un importo di €. 40,00 con data pari o antecedente alla presentazione della pratica, a pena l'irricevibilità, in alternativa integrazione per diritti di segreteria non pagati alla presentazione della pratica di €. 100,00, in aggiunta ai diritti previsti (regolamento SUAPE approvato con delib. della Commissione Straordinaria con poteri di C.C. 1/2019) su C.C.P. n° 12124913 intestato a Comune di Castelvetrano - Servizio di Tesoreria o bonifico bancario al codice IBAN IT95 O 05216 81830 000000000133 intestato Tesoreria Comunale Credito Valtellinese, causale Diritti di segreteria ed istruzione;

Ritenuto non possibile concedere un termine per integrare o conformare detta attività alle normative vigenti in quanto:

- Già concesso con richiesta di conformazione attività prot.gen. n. 20062 del 30.04.2020;

Visto l'articolo 19 comma 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii. che prevede, in tali casi, l'emissione di un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività;
Vista la Legge 241/90 e s.m.i.
Visto il DPR 380/2001 e s.m.i.
Vista la Legge 133/2008 e s.m.i.
Vista la Legge 122/2010 e s.m.i.
Visto il DPR 160/2010
Vista la determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 di incarico di Responsabile di Direzione;

DISPONE

il divieto immediato di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA telematica presentata, protocollo SUAP in data 28.02.2019 n. 4528/SUPRO, dall'impresa in premessa indicata, per lo svolgimento dell'attività di notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art.6 del reg. CE 852/2004 *(produzione primaria)* con sede attività in Via Rismondo, per tutte le motivazioni indicate in premessa.

Il presente provvedimento, ai fine dell'adozione degli atti conseguenziali al presente, sarà trasmesso per quanto di competenza a:

- **Sindaco – Sede;**
- **Polizia Municipale – Sede;**
- **Azienda Sanitaria Provinciale, SIAN – Castelvetrano;**
- **C.C.I.A.A. – Trapani.**

L'Ufficio Messi, cui la presente è trasmessa, provvederà alla pubblicazione del presente atto.

Il presente provvedimento è definitivo e pertanto è impugnabile solo con ricorso giudiziale al T.A.R. entro 60 giorni o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.-

Il Resp.le del Procedimento
f.to (Geom. G. Angileri)

Il Responsabile della D.O.
f.to (Ing. Danilo La Rocca)